

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2249

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, PIERALLI, CARIGLIA, NOCCHI,
SPITELLA e MONTRESORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1990

Aumento del contributo all'Ente Casa Buonarroti con sede
in Firenze, istituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 964

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 21 luglio 1965, n. 964, nel dare all'ente l'attuale denominazione di «Casa Buonarroti», ne definiva la personalità giuridica pubblica sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Lo stesso atto legislativo ordinava l'ente dotandolo di un consiglio di amministrazione che, per perseguire i propri fini istituzionali, avrebbe avuto a disposizione per «gli esercizi finanziari successivi» lire 20 milioni annue. A seguito del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1978, n. 114, l'ente è ora sotto la vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Dal 1965 ad oggi l'Ente, nel rispetto della normativa emanata, ha provveduto alla

redazione e pubblicazione del *corpus* dei disegni di Michelangelo, e a tenere aperto con continuità il museo, che espone fra l'altro capolavori giovanili di Michelangelo e le ricche collezioni d'arte della famiglia Buonarroti. Inoltre l'ente promuove la conoscenza della storia della famiglia Buonarroti, che fin dai tempi di Michelangelo ha occupato il palazzo di via Ghibellina, e del ricco patrimonio artistico e storico di proprietà dell'ente, anche con l'organizzazione periodica di momenti espositivi all'interno del museo; ed ha recentemente aperto al pubblico l'importante biblioteca, collocata al secondo piano del palazzo.

Tutto ciò è stato fatto usufruendo del contributo ordinario di lire 20 milioni, dei

diritti di tassa d'ingresso al museo, di contributi straordinari annuali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di contributi del comune di Firenze e della regione Toscana, di contributi da parte di privati.

La continua lievitazione dei prezzi e dei costi del personale e dei materiali, e anche una più valida politica culturale dell'ente a livello nazionale e internazionale (nel 1988, per esempio, si sono avute manifestazioni in collaborazione con la *National Gallery of Art* di Washington e il Museo del Louvre, con la sponsorizzazione della Olivetti S.p.a.), non consentono più all'ente di operare con i mezzi a disposizione.

L'attuale bilancio medio annuale prevede infatti spese per lire 330 milioni, irriducibili ed insopprimibili, mentre le entrate nel bilancio stesso sono, ad eccezione del

contributo ordinario ministeriale e dei diritti di ingresso (circa trentamila presenze annue), tutte aleatorie.

Le esigenze dell'ente sono andate aumentando con il passare degli anni essendo correlativamente aumentata l'attività tanto che sarebbe necessario poter disporre di personale qualificato che consentisse sia lo studio del prezioso archivio Buonarroti sia l'apertura al pubblico della biblioteca e della fototeca. È da tenere presente che correlativamente all'intensificarsi dell'attività dell'ente è notoriamente diminuito il valore della moneta talchè l'ente oggi è in gravissime difficoltà per poter sopperire alle proprie esigenze minime.

Con il presente disegno di legge si chiede una modifica del contributo portandolo a venti volte quello che era previsto nella legge originaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il contributo ordinario annuo, di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 964, è elevato a lire 400 milioni a partire dall'anno finanziario 1990. Il predetto contributo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 380 milioni annui a decorrere dall'anno finanziario 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, «Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.